

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2016

Fattispecie	Aliquote	Detrazioni e riduzioni
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze , ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente)	0,40% ovvero 4,00 per mille	detrazione €. 200,00
Immobili iscritti nella categoria A (escluse cat. A/1-A/8-A/9-A/10) concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze , ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	1,06% ovvero 10,60 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile
Immobili iscritti nella categoria A/10 (uffici).	1,06% ovvero 10,60 per mille	
Immobili iscritti nella categoria B (collegi, convitti, case di cura, musei, biblioteche, ecc.).	1,06% ovvero 10,60 per mille	
Immobili iscritti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze	1,06% ovvero 10,60 per mille	
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D con esclusione della categoria D/10 (Entrata di spettanza dello Stato per la quota di 0,76% ed Entrata di spettanza del Comune per la quota di 0,20%).	0,96% ovvero 9,60 per mille	
Immobili ad uso strumentale agricolo iscritti nella categoria catastale D/10	0,00%	
Aree fabbricabili	1,06% ovvero 10,60 per mille	
Terreni agricoli	0,00%	
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,06% ovvero 10,60 per mille	

Si ricorda che **dal 2014 l'IMU non è dovuta** per:

- 1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
- 2) Immobili assimilati all'abitazione principale dall'art. 10 del I regolamento comunale ovvero:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e a condizione che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero;

3) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

4) Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3=bis, del decreto=legge 30 dicembre 1993, n. 557

Dal 2016 l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli e incolti (escluse le aree fabbricabili) esistenti sul territorio comunale in virtù di quanto disposto al comma 13, art. 1, L. 208/2015 ("l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993").